CAMERA DEI DEPUTATI N. 2124

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato DURAND de la PENNE

Presentata il 14 dicembre 1969

Abrogazione delle norme che prevedono la decadenza dal trattamento di quiescenza per effetto della perdita della cittadinanza italiana

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Dopo l'abrogazione con la legge 8 giugno 1966, n. 424, delle norme che prevedono la perdita, la riduzione e la sospensione delle pensioni dei dipendenti dello Stato o di altro ente pubblico colpiti da sanzione penale e da provvedimento disciplinare, l'esclusione dal trattamento di quiescenza per il dipendente che abbia perduto la cittadinanza italiana costituisce un evidente anacronismo.

È ben vero che lo stato giuridico dei pubblici dipendenti attualmente vigente prevede la risoluzione del rapporto d'impiego per il dipendente che perda la cittadinanza italiana, ma tale risoluzione opera, nei casi previsti dalla legge, anche a seguito di condanna penale o di provvedimento disciplinare che punisca il dipendente stesso.

Nel primo caso si tratta di decadenza del pubblico impiegato per il venir meno di un presupposto o di una condizione richiesta per l'ammissione ad un pubblico impiego; nel secondo, invece, la decadenza opera come pena accessoria.

Non pare sia il caso di soffermarsi sulla assurdità di un sistema che rende sostanzialmente peggiore la situazione del dipendente, che forse anche accidentalmente viene ad essere interessato da un evento che riguarda il suo stato di cittadino, rispetto a quella di un dipendente che si rende responsabile di un grave reato.

Si pensi solo al caso della donna dipendente dello Stato o di altro ente pubblico, che si sposi con uno straniero: ai sensi dell'articolo 10 comma terzo della legge 13 giugno 1912, n. 555, essa perde la cittadinanza italiana, se il marito possiede una cittadinanza che si comunichi alla moglie. Perdendo la cittadinanza, essa perde l'impiego e conseguentemente, secondo le leggi ancora in vigore, perde anche il diritto alla pensione che già siasi maturato. È fin troppo evidente che le norme che propongo di abolire risentono fortemente dell'impronta fascista: è indubbio infatti che una conseguenza tanto grave, di carattere decisamente punitivo, non può venire assolutamente ricollegata ad un evento certamente incolpevole e spesso accidentale della vita civile del cittadino. Senza considerare poi che il trattamento di quiescenza come è stato ormai definitivamente affermato dalla Corte costituzionale, con numerose sentenze, ha carattere di vera e propria retribuzione differita, a fini previdenziali, al momento della cessazione del rapporto di lavoro o di im-

piego. Dal che discende che privare del diritto a pensione, senza una ragione valida, colui che lo ha già maturato, significa sostanzialmente defraudare il lavoratore di parte della sua retribuzione.

Non occorrono dunque molte parole per illustrare le norme che sottopongo al vostro esame. Mi limito a far presente che la legge si applica anche a coloro che pur non essendo dipendenti dello Stato o di altri enti pubblici, hanno o avevano comunque titolo al trattamento pensionistico. Sono esclusi, invece, dalle previsioni del provvedimento in esame coloro che abbiano perduta la cittadinanza italiana a causa di indegnità conseguente a condotta tenuta all'estero: condotta i cui requisiti sono previsti dalla legge 31 gennaio 1926, n. 108.

Confido pertanto nel sollecito accoglimento della proposta.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

Sono abrogate tutte le disposizioni che prevedono, a seguito della perdita della cittadinanza italiana, la decadenza del dipendente dello Stato o di altro ente pubblico dal diritto al conseguimento e al godimento della pensione e di ogni altro assegno od indennità da liquidazioni in conseguenza della cessazione del rapporto di dipendenza.

ART. 2.

La pensione e gli altri trattamenti previsti dal precedente articolo 1, che siano stati perduti in conseguenza della perdita della cittadinanza, sono ripristinati integralmente dal primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore della presente legge.

ART. 3.

La presente legge si applica anche nei riguardi delle persone diverse dal dipendente dello Stato o di altro ente pubblico che a norma delle disposizioni vigenti hanno od avevano, comunque, titolo alla pensione o ad altri trattamenti previsti dal precedente articolo 1.

ART. 4.

Le disposizioni di cui agli articoli precedenti non si applicano allorquando la perdita della cittadinanza derivi dall'aver commesso all'estero alcuno dei fatti previsti dalla legge 31 gennaio 1926, n. 108, purché non si tratti di fatti compiuti per motivi politici.